

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5074

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELTRONI, VIOLANTE, SOAVE, DI PRISCO, BORDON,
NICOLINI, QUERCIOLO, SANGIORGIO**

Presentata il 18 settembre 1990

Provvedimenti per la cinematografia italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legge del cinema risale al lontano 1965: tutte le forze politiche da lungo tempo la ritengono superata e anacronistica, insufficiente ad affrontare problemi e difficoltà emersi nel corso di anni, durante i quali sono avvenuti mutamenti che hanno sconvolto le abitudini sociali e la comunicazione audiovisiva. Tuttavia, le vecchie disposizioni sono rimaste in vita poiché, nelle varie compagini governative, è sempre mancata la volontà di far seguire agli impegni assunti le decisioni. Il Gruppo comunista più volte, nell'arco di un trentennio, ha presentato proposte legislative aventi come fine quello di razionalizzare un processo di trasformazione, che avrebbe potuto tradursi in un arricchimento della potenzialità produttiva nazionale ed europea.

Ultimamente, l'ha fatto nel 1979 e nel 1985 e le iniziative del suo gruppo parla-

mentare, anche se sono state costrette a scontrarsi con l'indifferenza delle altre rappresentanze politiche, testimoniano un'opera di sollecitazione costruttiva, mai venuta meno. Certo è che se il Parlamento avesse legiferato quando era necessario intervenire tempestivamente, oggi non ci misureremmo con una situazione disastrosa, che vede il mercato cinematografico e le frequenze nelle sale ridotti a ben poca cosa e registra un allarmante crollo degli incassi riservati ai film italiani. Se negli anni scorsi fossero stati regolamentati l'emittenza televisiva nel nostro Paese e i rapporti tra cinema e tv, non lamenteremmo né i disastri registrati nella cinematografia, né la massiccia dipendenza dei programmi televisivi dalla produzione extraeuropea.

Soprattutto, se prontezza vi fosse stata a suo tempo, se fossero stati espletati tentativi per frenare il collasso della « do-

manda » di spettacoli cinematografici, ora ogni ipotesi di risanamento avrebbe un costo minore per la collettività e per le casse dello Stato. Non agendo al momento opportuno, non raccogliendo le sollecitazioni che provenivano dal PCI, è stata scelta la strategia che già nel secondo dopoguerra scartando l'eventualità di creare condizioni di mercato più propizie all'industria cinematografica nazionale, condusse a una politica di tipo assistenzialistico, che — è bene non dimenticarlo — non ha favorito ne' l'edificazione solida di una struttura industriale, ne' la formazione di gruppi imprenditoriali provvisti di una qualche stabilità.

Le differenze tra quel periodo e i giorni nostri, però, segnalano non solo un quadro complessivamente diverso e peggiorato, ma anche l'imprescindibile necessità che l'intervento pubblico sia molto più impegnativo e consistente di quanto lo si ventilava anni addietro. Quando i film (stranieri e italiani), che incassano più di un miliardo, sono appena una quarantina su oltre quattrocento in circolazione e allorché nel novero di queste pellicole le italiane ammontano a meno di una diecina, non occorre essere esperti in economia per rendersi conto che la stragrande maggioranza della nostra produzione è, in passivo. E lo è nonostante i proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo e dalla commercializzazione tramite l'*homevideo*, giacché i costi sono saliti alle stelle mentre la fruizione di film diminuiva nei locali cinematografici e i piccoli schermi si riempivano principalmente di prodotti stranieri.

Questa premessa era inevitabile, per chiarire che, senza un aiuto massiccio, non v'è possibilità di esistenza per il cinema, ne' in Italia, ne' nelle altre nazioni dell'Europa occidentale, ne' nell'Europa orientale, ovunque, per motivi diversi e in percentuali cangianti, « la domanda » di film abbia subito sensibili contrazioni nei tradizionali comparti del consumo.

Sarebbe un grave errore se si ignorasse che, contrariamente a ciò che succede negli Stati Uniti, soltanto eccezionalmente, in Europa, le esportazioni, i diritti

televisivi e i proventi dell'*homevideo* consentono alla maggioranza delle singole imprese cinematografiche di chiudere in pareggio o in attivo i loro bilanci.

Donde l'imperativo assoluto che sia la collettività a farsi carico di un forte impegno per concorrere al mantenimento di attività culturali, che il più delle volte non hanno alcuna convenienza, se giudicate in base a stretti criteri economici. Ma di qui anche l'auspicio che dalla discussione parlamentare emergano indicazioni ed emendamenti volti ad evitare che una nuova legge del cinema premi le tendenze, sempre attive, a non contenere i costi di produzione e conservare, almeno ai livelli produttivi medi, medio-alti e alti, compensi e retribuzioni come se le stagioni più favorevoli non si fossero spente da parecchi anni. Il progetto del Gruppo comunista in questa prospettiva, non entra in contrasto ne' con lo spirito, ne' con molti aspetti formali contenuti nel disegno di legge per il cinema che reca la firma dell'ex Ministro Carraro (atto Camera n. 4325). Anzi, si constata con soddisfazioni che, sebbene in ritardo e dopo troppe sordità, il Governo ha finito per condividere e accettare quel che i comunisti avevano indicato anche nelle loro proposte del 1979 e del 1985, ossia che il sistema delle incentivazioni a favore della produzione nazionale sia svincolato dagli esiti commerciali dei film e valga a facilitare il finanziamento e la diffusione delle opere.

Si tratta di un cambiamento radicale e d'importanza storica, visto che i meccanismi dei ristorni proporzionati agli incassi, con lievi correzioni, sono in funzione costante in Italia dal 1938. Sebbene tardiva, la conversione a un altro e più funzionale principio avvicina le posizioni del Governo a quelle dell'opposizione democratica.

Il punto di incontro è ravvisabile in un indirizzo legislativo che, mentre garantisce un aiuto basilare alla produzione cinematografica allorché essa comincia a prendere corpo, ricopre di maggiori premure i film che abbiano più accentuati caratteri nazionali e quelli che as-

solvano finalità culturali e artistiche. Il punto di incontro, sostanzialmente, è ravvisabile nell'intento di restituire all'industria cinematografica i margini di indipendenza, che recentemente sono stati erosi da una schiacciante subordinazione alle emittenti televisive, divenute le principali finanziatrici di film. Analogie e assonanze, in definitiva, investono l'aspirazione a impedire che scompaia un polo produttivo e ideativo, dotato di una sua autonomia e inserito in un contesto pluralistico di voci culturali.

È da dire, però, che la proposta comunista differisce da quella governativa, sicuramente in non poche soluzioni tecniche, ma soprattutto negli obiettivi primari, che si propone di perseguire: a) promuovere uno sviluppo armonico della comunicazione audiovisiva, che accresca la capacità produttiva e creativa italiana ed europea e riposi su una rigorosa e assennata disciplina dei nessi tra tv e cinema; b) contribuire al consolidamento, all'ampliamento e alla diversificazione delle reti di sale sopravvissute, nonché rafforzare tutte le articolazioni (sale d'es-sai, circoli di cultura cinematografica, iniziative legate alla società civile e alle istituzioni scolastiche e universitarie) che, qualificando i bisogni del pubblico giovane a una duratura consuetudine con la comunicazione cinematografica.

Rianimare il mercato e attrezzarlo in modo da moltiplicarne le potenzialità è la meta principale cui si punta, mettendo ordine all'interno di una collaborazione tra cinema e tv, che, pur nell'auspicabile e inevitabile intreccio delle risorse finanziarie, non generi posizioni monopolistiche, insidiose sia per la libertà espressiva che per la libera concorrenza. A questo riguardo, il disegno di legge Carraro, apprezzabile in altre componenti, è carente per un vizio congenito, in quanto ha escluso dalla sua traiettoria un ambito che invece costituisce il cardine di un qualsiasi rinnovamento legislativo, che non desideri arretrarsi alla superficie della realtà e dei fenomeni.

Per contro, l'accento posto dalla proposta comunista su questi elementi basta

a sottolineare il divario d'ordine strategico esistente tra due visuali; un divario che ci auguriamo si accorci e sparisca nel corso del confronto parlamentare, ma perdurante e non senza significato, giacché la riluttanza, variamente manifestata finora, a regolamentare l'emittenza televisiva nelle sue correlazioni con il cinema cela la difesa di interessi non sempre limpidi.

Il progetto legislativo comunista, anzitutto, adotta anche in campo televisivo qualcosa che assomiglia molto alla programmazione obbligatoria per i film nazionali, già in atto nella legislazione e nella prassi italiana. In altre parole, individua ragionevoli quote di produzione cinematografica e televisiva, che le emittenti televisive pubbliche e private sono tenute a destinare a film, telefilm, programmi di origine italiana ed europea. Contemporaneamente, fissa alcuni limiti alla presentazione di film in tv, che possono essere trasmessi soltanto a distanza di due anni dalla loro apparizione nelle sale cinematografiche (mentre l'edizione in videocassetta è permessa dopo 12 mesi dall'uscita del film) e in misura non superiore a una unità giornaliera, per ciascun canale, nella fascia oraria 19.00-01.00.

Inoltre, la proposta comunista, a coronamento di una disciplina i cui tratti principali abbiamo già riassunto, si propone che la produzione televisiva goda di crediti agevolati e che i *network* siano indotti a finanziare annualmente la realizzazione di film in una misura pari al 30 per cento degli investimenti assorbiti nell'anno precedente, dall'acquisto di film e telefilm.

Di pari passo, la proposta di legge del Gruppo comunista fa divieto alle emittenti televisive di possedere, completamente o parzialmente, società di distribuzione cinematografica, case di produzione cinematografica, circuiti di sale: ciò per evitare che l'industria cinematografica perda la sua autonomia e la sua peculiarità. Come si arguisce, nei comunisti la preoccupazione più evidente è quella che si approntino regole tese, in molteplici

maniere, a riportare il confronto fra prodotti europei ed extraeuropei su un piano più equilibrato sui piccoli schermi, e simultaneamente a predisporre un variegato insieme di provvedimenti che servano a riattivare e a riqualificare larghe zone del mercato cinematografico, le più colpite dalla caotica situazione determinatasi all'indomani della selvaggia ascesa delle tv commerciali e del praticato abuso dei film sul video.

Massima comprensione si dimostra circa la tv a pagamento non ancora operante in Italia (ma presto lo sarà), anche nella veste di trasmettitrice di film, giacché in essa non si scorge alcun fattore che nuoccia all'andamento commerciale della produzione cinematografica. D'altro canto, non è un caso che in America cospicui benefici arrivino all'industria cinematografica da uno sfruttamento televisivo dei film, che oggi ricade quasi esclusivamente sulla *pay-tv* e non sull'offerta gratuita di spettacoli cinematografici, da parte dei tre principali *network* commerciali.

Dunque, elemento fortemente caratterizzante la proposta comunista, è proprio una ridefinizione dei rapporti tra cinema e tv, tale non solo da mettere un argine a una ciclonica pioggia di film attraverso il video (un fenomeno prettamente italiano, che non ha riscontro nemmeno in paesi come gli Stati Uniti, dominati dalla tv commerciale), ma da prevedere anche misure finanziarie a favore di una produzione nazionale ed europea indirizzata esclusivamente al piccolo schermo. Eludendo questa ridefinizione, qualsiasi legge per la cinematografia avrebbe il torto di non affrontare i problemi principali: da un lato, quello di stabilire un più ragionevole e giusto equilibrio negli scambi che interessano la produzione europea e italiana e la produzione di altre aree culturali e commerciali: dall'altro, quello di assicurare cospicui apporti a tutto ciò che permetta di riallargare i confini del mercato interno ed estero, maggiormente dischiudendoli ai film italiani ed europei, e di tenere in vita un settore importante

della circolazione delle idee e della creatività nazionale.

In questo ultimo senso muovono interesse parti della proposta comunista, là dove, ad esempio, si innova l'istituto della programmazione obbligatoria, contemplando provvidenze più efficaci di quelle odierne; là dove si elimina ogni ostacolo alla apertura delle sale, liberalizzandola, mentre si forniscono appoggi a operazione di ammodernamento e riattrezzatura e riarticolazione dei locali cinematografici; là dove si assegnano contributi speciali per incoraggiare la circuitazione di film in zone reputate commercialmente poco redditizie; là dove i circuiti *d'essai* e a prevalente impronta culturale, oltre ad essere sollevati da eccessive incombenze fiscali, vengono largamente finanziati; là dove, si allineano numerose agevolazioni all'esercizio cinematografico in materia di tariffe dell'energia elettrica, imposte comunali di affissione, durata dei contratti di affitto e di subaffitto, nonché di esecuzioni di sentenze che ordinano il rilascio di immobili adibiti a sala di spettacolo; là dove si assegnano fondi per la costituzione di consorzi formati da sale e si concedono larghe facilitazioni creditizie.

La proposta comunista, in via generale, è sorretta dall'intento di sgombrare il campo da molti impedimenti di natura burocratica e di rendere l'attività cinematografica, in ogni fase, più fluida. È per questo verso che inclinano alcuni provvedimenti, che meritano di essere segnalati: l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 2 per cento in tutti gli stadi del processo industriale fino alla fruizione dei film nei cinematografi; un più equo regime dell'imposizione fiscale, che agevoli i locali che praticano i prezzi più bassi e le sale che abbiano provveduto a ristrutturazione degli ambienti e ad ammodernamenti tecnologici; l'istituzione di una imposta sulla trasmissione televisiva dei film a lungometraggio, così da convogliare nuove risorse finanziarie verso la produzione e da ridurre le differenze di trattamento, a seconda se un film sia proiettato o trasmesso.

Coerente ai precedenti progetti elaborati in altre legislature, la proposta comunista altresì si pronuncia a favore di una più estensiva applicazione del *tax shelter* anche in Italia, sia pure con i dovuti accorgimenti e le dovute cautele, nel proposito di attirare in ambito cinematografico e televisivo un flusso di nuovi investimenti. E, come abbiamo ricordato all'inizio di questa relazione, ribadisce le posizioni attinenti alla imprescindibile necessità che la produzione sia aiutata sul nascere e non più in relazione ai suoi esiti commerciali.

Crediamo, inoltre, che sia superfluo in questa sede ricapitolare gli svariati articoli della proposta comunista, che concernono l'incremento delle iniziative cinematografiche culturalmente più contrassegnate, dalla produzione di film, ispirati a propositi di ricerca artistica all'azionismo dalle sale d'*essai* ai finanziamenti per la Cineteca nazionale, dalle occasioni di studio alla sperimentazione tecnologica, ecc.

Ma forse vale la pena, di rimarcare almeno gli articoli riguardanti il Centro sperimentale di cinematografia, cui si chiede di intensificare i suoi corsi, adeguandoli a un insegnamento più prolungato nel tempo e viepiù sorretto da mezzi materiali adeguati, nonché quelli a proposito del patrimonio cinematografico. Qui si immettono novità legislative di non poco conto, giacché si impone l'obbligo del deposito non più soltanto per i prodotti nazionali, ma per tutti indistintamente i film che siano proiettati nei circuiti commerciali. Per giunta si predispongono vari accorgimenti che agevolino l'accesso della Cineteca nazionale ai negativi dei film, e si attribuisce alla Cineteca stessa il compito di raccogliere una documentazione audiovisiva avente come oggetto gli spettacoli teatrali finanziati dal denaro pubblico e le trasmissioni televisive avvenute sul territorio nazionale. Ciò, ovviamente, per arricchire le fonti di documentazione su cui del resto, dovranno domani basarsi gli studiosi e gli storici del cinema, dello spettacolo, del costume,

della mentalità, delle forme di comunicazione.

Infine, particolare attenzione è stata serbata al cosiddetto cinema *non commercial* ribattezzato con una formula italiana come cinema a « circuitazione differenziata », intendendo per tale un cinema in cui rientrano più generi (il documentario scientifico-divulgativo, l'inchiesta sociologica e antropologica, la novella filmata, la ricostruzione storica, l'esercitazione sperimentale, ecc.) e svariate modalità tecnico-formali, ma che ha in comune il fatto di non essere appunto rivolto al pubblico, abbinato ai normali intrattenimenti cinematografici. Rispetto alle norme ancora vigenti, la proposta comunista abolisce l'obbligo (ma non, ovviamente, la facoltà) di programmare cortometraggi nelle sale di pubblico spettacolo e a questo orientamento perviene nella consapevolezza che oggi la legge è largamente violata e che gli esercenti traggono i vantaggi, loro assicurati, così come del resto li traggono i produttori, senza che la merce premiata e finanziata dallo Stato giunga sugli schermi.

È questa una vera truffa ai danni dei cittadini e che penalizza un settore non trascurabile della cinematografia, qual'è in ogni nazione moderna il cinema non commercial per altro vivaio di talenti che non di rado passano poi al cinema narrativo e di finzione. Riaffermando la validità di questo ramo e le sue possibilità nel futuro, i comunisti si sono prefissi in primo luogo, di mettere fine a una bassa speculazione e di approntare un inedito congegno, che funzioni per un numero limitato di prodotti all'anno, cui aprire sbocchi capillari nelle sedi più adatte (circoli culturali, scuole, università, centri sociali) e tramite la diffusione *homevideo*, senza escludere le sale commerciali, a patto che queste rispettino alcune norme contemplate dalla legge.

In conclusione, la nostra si configura come una proposta organica che mentre non perde di vista la centralità assunta dalle interazioni tra il cinema e la tv in un sistema sempre più compenetrato

delle informazioni e dello spettacolo, rinvia ad altri contesti legislativi due argomenti non irrilevanti: il gruppo cinematografico pubblico e la censura. Le aziende cinematografiche statali non figurano in queste pagine perché ogni ripensamento nei loro confronti è preferibile che avvenga alla luce di quelle radicali modifiche, a cui parrebbero essersi convertite tutte le formazioni politiche in merito alle provvidenze per i film nazionali ed europei. Quanto alla questione delle so-

pravvivenze censorie nel cinema, nel teatro e nella tv, crediamo che sia preferibile discuterne per trovare il modo di abatterle, separando però il tema della libertà di espressione dalle problematiche più influenzate da urgenze ed emergenze economiche, tanto più che a questo riguardo l'onestà politica vuole che ci si sforzi di salvaguardare il diritto alla conoscenza, illimitato per i cittadini in età adulta e parimenti la sensibilità dei minorenni.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità generali).

1. Lo Stato promuove le culture e le arti audiovisive e tutela il diritto dei cittadini, sancito dalla Costituzione, ad accedere ai beni della creazione artistica. A tal fine:

a) agevola la ricerca e garantisce la libertà di espressione;

b) assicura la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio filmico e audiovisivo, sostenendo le strutture industriali e di mercato ed il loro rinnovamento tecnologico, favorendo l'attività dei molteplici centri produttivi, ideativi e distributivi operanti nel settore e promuovendo forme di partecipazione alle imprese da parte degli operatori artistici e tecnici;

c) promuove i rapporti tra cinema, teleradiodiffusione a livello nazionale e locale, altri mezzi di comunicazione audiovisiva e le culture e le arti elettroniche non televisive, nonché i rapporti economici e gli scambi culturali tra la cinematografia italiana e gli organismi cinematografici pubblici e privati di Stati esteri;

d) sostiene gli istituti preposti alla conservazione e alla diffusione culturale del patrimonio cinematografico, alla ricerca e sperimentazione, alla pubblicazione di studi e alla formazione di quadri artistici nel campo dell'espressione audiovisiva.

2. Ai fini della presente legge si intende per opera filmica o film lo spetta-

colo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, prioritariamente destinato al pubblico delle sale cinematografiche.

ART. 2.

(Competenze del Ministero del turismo e dello spettacolo).

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) determina annualmente, sentito il comitato di settore per il cinema di cui all'articolo 5, gli indirizzi programmatici per il settore;

b) sottopone al Consiglio dei ministri proposte per il coordinamento delle attività degli altri Ministeri nelle materie disciplinate dalla presente legge;

c) ripartisce, su conforme parere del comitato di cui alla lettera *a)*, la quota del fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle attività cinematografiche ed audiovisive ai sensi dell'articolo 13.

ART. 3.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano favoriscono lo sviluppo della cinematografia e dell'attività audiovisiva al fine di salvaguardare il valore culturale delle rispettive comunità. In particolare attendono a:

a) diffondere la cinematografia specialmente nelle piccole comunità, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore;

b) promuovere attività culturali attinenti alla cinematografia, contribuendo con sovvenzioni al sostegno di associazioni culturali, iniziative editoriali, mostre cinematografiche e iniziative di interesse regionale in campo cinematografico;

c) istituire e sostenere cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate e punti di proiezione;

d) finanziare film e prodotti audiovisivi che abbiano spiccati requisiti culturali o didattici e siano di specifico interesse regionale;

e) promuovere la formazione professionale di tecnici ed operatori cinematografici e audiovisivi;

f) coordinare l'attività audiovisiva, anche a mezzo di accordi con gli enti locali, ed erogare finanziamenti volti alla ristrutturazione e all'ammodernamento tecnologico e alla riconversione delle sale cinematografiche.

2. Per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono a sistematiche consultazioni, da disciplinare con propria normativa, con gli enti locali, le organizzazioni economiche e sociali e i centri e le associazioni culturali interessati alla cinematografia.

ART. 4.

(Attribuzioni ai comuni).

1. Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di apertura e accertamento dell'efficienza tecnica delle sale cinematografiche.

2. Le commissioni permanenti di vigilanza di cui all'articolo 141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soppresse.

3. Fermo restando quanto disposto al comma 1 e nel rispetto delle norme in materia di concessione edilizia, non sono soggette ad altre limitazioni l'apertura e la gestione di esercizi cinematografici, nonché la costruzione e la trasformazione di immobili da destinarsi a sale e ad arene cinematografiche, che possono es-

sere adibite anche a spettacoli misti o multimediali o a multisale.

4. I comuni esercitano altresì tutte le altre funzioni loro attribuite dalla presente legge.

ART. 5.

(Consiglio nazionale dello spettacolo e comitato di settore).

1. Il Consiglio nazionale dello spettacolo, di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, si articola in comitati di settore per la prosa, la musica, la danza e il cinema.

2. Tutti i membri del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i comitati di settore, la cui composizione è stabilita, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, tenuto conto delle rappresentanze specifiche di ogni settore. A ciascun comitato di settore devono essere assegnati non meno di quindici componenti. Dei comitati di settore possono essere membri anche non appartenenti al Consiglio nazionale dello spettacolo.

3. Ogni comitato elegge a maggioranza, nel proprio seno, un presidente e un vicepresidente.

4. I comitati possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi d'interesse comune.

5. Del comitato di settore per il cinema devono comunque essere membri anche rappresentanti degli autori, degli attori, dei produttori, degli esercenti, delle associazioni dei circoli di cultura cinematografica, dei critici cinematografici, dei giornalisti cinematografici e dei lavoratori e tecnici del cinema, designati dalle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative. Fanno parte del comitato anche un rappresentante dell'Ente autonomo gestione cinema, nonché due docenti, designati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra gli insegnanti di discipline attinenti alla cinematografia.

6. Il comitato di settore per il cinema esprime, in particolare, pareri sulle seguenti materie:

a) sugli indirizzi programmatici di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

b) sulla ripartizione degli stanziamenti per le attività cinematografiche e audiovisive di cui alla lettera c) dell'articolo 2;

c) sulle proposte da rivolgere al Ministero della pubblica istruzione in merito alla diffusione dell'uso del cinema e degli audiovisivi nella scuola a fini didattici e formativi;

d) su ogni questione contemplata dalla presente legge.

7. Al Consiglio nazionale dello spettacolo vengono trasmessi d'ufficio:

a) le relazioni di attività, i programmi e le proposte di tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati che ricevono contributi finanziari dallo Stato;

b) le documentazioni e le proposte dell'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 6.

(Comitato tecnico per la cinematografia).

1. È istituito il Comitato tecnico per la cinematografia, presieduto dal direttore generale dello spettacolo, composto da otto esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito delle categorie che operano nel settore della cinematografia, rispettivamente sulla base delle designazioni effettuate dalle associazioni maggiormente rappresentative degli autori, degli attori, dei produttori, dei distributori, dei critici cinematografici, dei giornalisti cinematografici, delle associazioni di circoli di cultura cinematografica, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e da un rappresentante dell'Ente autonomo gestione cinema designato dal

Ministro delle partecipazioni statali. In occasione di delibere per la concessione di finanziamenti di cui agli articoli 8, 14 e 49, il comitato è integrato da un membro designato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico (SACC), che interviene con funzioni consultive. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello. Per ogni singolo membro è nominato un supplente.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia e dura in carica tre anni. I singoli membri, effettivi e supplenti, possono essere riconfermati una sola volta.

3. Le riunioni del comitato sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate dalla maggioranza dei presenti.

4. Spetta al comitato tecnico il compito di deliberare in materia di concessione di mutui agevolati, contributi sugli interessi, contributi percentuali sui costi di produzione, ed esprimere parere in ordine al riconoscimento della nazionalità italiana delle opere filmiche.

CAPO II.

MISURE PER LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE ITALIANE E PER LE COPRODUZIONI

ART. 7.

*(Riconoscimento della nazionalità
del film e del telefilm italiano).*

1. È dichiarato nazionale dal Comitato tecnico per la cinematografia il lungometraggio prodotto da imprese appartenenti a cittadini italiani, o da società aventi

sede legale in Italia e amministratori italiani e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano, oppure sia ridotto da un autore italiano;

b) che il regista sia italiano o risieda in Italia da almeno cinque anni, e italiani in maggioranza siano gli sceneggiatori;

c) che i ruoli principali e secondari siano affidati ad attori italiani, che interpretino la propria parte in lingua italiana in sede di ripresa sonora diretta e in fase di post-sincronizzazione;

d) che musicisti, scenografi, costumisti, direttori della fotografia, operatori, montatori, fonici, aiuto registi, direttori di produzione, segretari di produzione, truccatori impiegati nei film siano tutti italiani;

e) che siano di cittadinanza italiana la restante parte del personale tecnico e le maestranze;

f) che le lavorazioni tecniche e di sviluppo, stampa e sonorizzazione siano effettuate in stabilimenti appartenenti ad imprese italiane;

g) che le riprese in teatri di posa siano avvenute in studi appartenenti ad imprese italiane e dislocate sul territorio nazionale;

h) che le eventuali riprese in interni e mediante registrazione sonora diretta abbiano avuto luogo, nella misura del 70 per cento, in teatri di posa adeguatamente attrezzati tecnicamente e per la sicurezza del lavoro.

2. L'impiego dell'intera colonna sonora originaria, o di parti di essa, nell'edizione definitiva è facoltativo.

3. Per particolari esigenze espressive o per le caratteristiche genotipiche dei personaggi possono essere consentite deroghe al disposto di cui alla lettera c) del comma 1, mediante autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Tale deroga non si applica per i ruoli principali e secondari di personaggi italiani. Le suddette deroghe sono deliberate dal Comitato tecnico per la cinematografia entro 15 giorni dalla data di presentazione di apposita istanza da parte dell'impresa.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono autorizzate deroghe al disposto di cui alla lettera *h*) del comma 1 per comprovati motivi tecnici e artistici.

5. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche per il riconoscimento della nazionalità del telefilm italiano, fatta eccezione per i limiti del metraggio. In tal caso possono essere considerati di nazionalità italiana anche i telefilm che abbiano durata inferiore a sessanta minuti.

ART. 8.

(Coproduzioni).

1. Possono essere ammessi al mutuo agevolato di cui agli articoli 14 e 49, i film e i telefilm che, in deroga all'articolo 7, siano realizzati in coproduzione con imprese estere in base ad accordi di reciprocità che prevedano una effettiva partecipazione tecnica e artistica italiana, a condizione che nel progetto si riscontri un interesse commerciale e industriale e del lavoro da parte della cinematografia nazionale.

2. Il mutuo è concesso dal Comitato tecnico per la cinematografia nella misura del 50 per cento della quota di partecipazione a carico della impresa italiana, quota accertata da una società di certificazione iscritta nell'apposito albo; la quota non può essere inferiore al 20 per cento del costo preventivato del progetto in esame.

3. In luogo del mutuo agevolato, di cui al comma 2, alle imprese produttrici di film e telefilm, di cui al presente articolo, viene concesso, sulla quota di partecipazione, il contributo sugli interessi previsto dal comma 4 dell'articolo 14.

4. Le imprese che intendono accedere ai benefici previsti dal presente articolo

debbono avere realizzato nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge almeno due film interamente nazionali.

5. La restituzione del mutuo da parte dell'impresa nazionale avviene con le procedure previste dall'articolo 14.

ART. 9.

(Programmazione obbligatoria e incentivi).

1. Gli esercenti di sale cinematografiche devono riservare un minimo di trenta giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana da non oltre cinque anni, o che siano a questi assimilati.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, sentiti i Comitati di settore di cui all'articolo 5, può aumentare il numero dei giorni da riservare alla programmazione obbligatoria, tenuto conto dell'andamento della produzione nazionale e delle condizioni dei settori della distribuzione e dell'esercizio di sale cinematografiche.

3. L'autorità di polizia municipale dà comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo dei casi di infrazione agli obblighi di cui ai precedenti commi.

4. Il Ministro, vagliate le ragioni addotte dall'esercente nei cui confronti è stata rilevata infrazione, qualora accerti la contravvenzione all'obbligo della programmazione, stabilisce un termine entro il quale l'inadempiente è tenuto a reintegrare il numero delle giornate complessive di spettacolo fissate per la proiezione di film nazionali.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 4, l'imposta sullo spettacolo è dovuta nella misura doppia di quella complessivamente accertata con riferimento al numero di spettacoli di maggiore incasso della stagione che superino le quote di cui al comma 1.

6. Nel periodo dal 1° ottobre al 30 marzo, alle singole sale cinematografiche

che, oltre al normale obbligo previsto dal comma 1 riservino al film nazionale un numero di giorni di programmazione superiore, sarà concesso un contributo pari al 10 per cento dell'incasso conseguito nelle singole giornate aggiuntive. Per i film di cui all'articolo 16 il contributo è elevato al 20 per cento calcolato sulla media degli incassi giornalieri del mese precedente. La proiezione cinematografica e la trasmissione televisiva di cortometraggi pubblicitari viene riservata a produzioni interamente nazionali o di Paesi membri della CEE in una misura non inferiore all'80 per cento. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana un apposito regolamento.

ART. 10.

(*Film d'arte e d'essai*).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo attribuisce, previo conforme parere motivato del comitato di cui al comma 4, la qualifica di « film d'arte e d'essai » a opere filmiche di qualunque metraggio, a carattere narrativo o a carattere documentario, in possesso o meno della nazionalità italiana, che siano riconosciuti di valore artistico o culturale o di carattere sperimentale o che contribuiscano alla conoscenza di correnti di espressione cinematografica non affermate in Italia.

2. La qualifica viene attribuita unicamente agli effetti della circolazione in sale diverse da quelle di cui agli articoli 30 e 31.

3. Si intendono comunque film d'arte e d'essai i film di archivio di qualunque metraggio, distribuiti dalle associazioni cinetiche, che ricevono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 28.

4. Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito un comitato per l'attribuzione delle qualifiche di film d'arte e d'essai. Il comitato, nominato dal Ministro, è composto da otto membri, di cui due designati dall'associazione nazio-

nale dei critici cinematografici, tre dalle associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura, due dalle associazioni nazionali dei « cinema d'arte e d'essai », e uno scelto tra i docenti universitari di storia del cinema.

5. Il comitato di cui al comma 4 dura in carica tre anni, elegge nel proprio seno un presidente e decide a maggioranza assoluta dei componenti. I membri del comitato possono essere confermati.

ART. 11.

(Film a circuitazione diversificata).

1. Indipendentemente da limiti di metraggio e di durata e da ogni altra caratterizzazione, si intendono per film a circuitazione diversificata i prodotti che non sono prioritariamente destinati al circuito commerciale delle sale cinematografiche e delle emittenti televisive e che assolvono a fini culturali.

2. L'Istituto Luce provvede alla acquisizione annua di un numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta film italiani finiti, rientranti nella categoria di cui al comma 1 ma che non abbiano usufruito dei finanziamenti previsti dall'articolo 18, mediante la corresponsione di un compenso forfettizzato unitario fino a 100 milioni di lire per il film acquisito. Detto compenso, aggiornato ogni due anni su iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo tenendo conto degli andamenti dei costi di produzione, è attribuito nella misura dell'82 per cento alla produzione, del 10 per cento alla regia, del 3 per cento alla fotografia, del 3 per cento al montaggio e del 2 per cento all'autore della colonna musicale.

3. Non è previsto alcun recupero da parte dell'ente pubblico finanziatore, il quale acquisisce tutti i diritti di utilizzazione commerciale e culturale del film finanziato o acquisito.

4. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i film di cui al presente articolo sulla base di apposita convenzione

da stipularsi con l'Istituto Luce. Quest'ultimo è tenuto ad assicurare la trasmissione dei film da parte di emittenti televisive private, sulla base di apposite convenzioni.

5. L'Istituto Luce cura la eventuale distribuzione dei film di cui al presente articolo nel circuito delle sale commerciali; la Cineteca nazionale ha il compito di promuovere la diffusione nei circuiti culturali, circoli di cinema, associazioni culturali, università, scuola, strutture di formazione, provvedendo anche alla fornitura gratuita delle copie. A tal fine, è assicurato alla Cineteca nazionale l'accesso permanente ai negativi dei film suddetti per la stampa di copie o matrici degli stessi, ovvero, in alternativa, il deposito di detti negativi, o di altra matrice idonea, presso i propri archivi.

6. Ai fini del finanziamento e della acquisizione, di cui ai commi precedenti, la valutazione dei progetti e dei film finiti viene effettuata da una commissione di cinque esperti designati dalle associazioni degli autori, dei produttori, dei critici, dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

7. Il presidente della commissione di cui al comma 6 è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

8. La commissione resta in carica tre anni e i suoi membri non possono essere rinominati se non a distanza di un quinquennio.

9. Gli atti della commissione sono pubblici; le decisioni devono sempre essere motivate e vanno assunte entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda documentata, previo colloquio con gli autori e con i produttori dei progetti e dei film in esame.

ART. 12.

(Centro sperimentale di cinematografia).

1. Il Centro sperimentale di cinematografia è un istituto costituito da più dipartimenti preposti:

a) alla formazione professionale ed artistica di quadri nel campo dell'espressione audiovisiva, mediante corsi e seminari che possono durare da un minimo di tre anni a un massimo di quattro anni;

b) alla raccolta, al restauro, alla conservazione, alla diffusione a scopo culturale del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale di ogni tempo, nonché di ogni altra opera dell'espressione audiovisiva e di ogni genere di materiali ad essa attinenti. A tale compito è specificamente deputata la Cineteca nazionale, con gli obblighi e i finanziamenti previsti dalla presente legge;

c) allo svolgimento di attività editoriali tese all'approfondimento degli studi riguardanti il cinema e l'espressione audiovisiva;

d) alla ricerca storiografica e alla documentazione bibliografica nel campo specifico di pertinenza;

e) all'organizzazione di seminari, convegni, corsi di aggiornamento e di ogni altra iniziativa, anche intrapresa in collaborazione con altre istituzioni o con associazioni culturali, volta a favorire la conoscenza critica del cinema e della cultura audiovisiva, ovvero utile alla preparazione e all'aggiornamento di operatori culturali;

f) alla produzione di opere a carattere culturale e sperimentale, da realizzarsi prioritariamente ad opera degli allievi dei corsi di cui alla lettera a), anche in collaborazione con l'Ente di gestione per il cinema, con la RAI e con ogni altro organismo o istituzione pubblico o privato.

2. Organi del Centro sperimentale sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

3. Il presidente, scelto fra le personalità rappresentative della cultura cinematografica, è il legale rappresentante del Centro. Può essere affiancato da un vice-

presidente con delega specifica limitata a materie determinate e con il compito di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporanei del presidente.

4. Il collegio dei revisori, costituito secondo le norme vigenti, esercita il controllo contabile sulle attività del Centro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque esperti, rispettivamente designati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei critici cinematografici, degli autori, delle associazioni di cultura cinematografica, dai docenti universitari di materie cinematografiche, dagli allievi ammessi al Centro.

6. Tutte le nomine degli organi di cui al comma 2 sono di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro del turismo e dello spettacolo e, per il collegio dei revisori, del Ministro del tesoro e della Corte dei conti.

7. Gli incarichi hanno durata di cinque anni e sono rinnovabili.

8. Alla struttura amministrativa ed esecutiva del Centro sperimentale è preposto il direttore generale, il cui incarico ha la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile. Il direttore generale è scelto fra i funzionari dello Stato o degli enti pubblici, di grado non inferiore a dirigente generale, ovvero fra i docenti universitari in scienze giuridiche, amministrative e dell'organizzazione, ovvero fra i dirigenti di aziende pubbliche o private con esperienza direttiva non inferiore a cinque anni.

9. La nomina del direttore generale è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio di amministrazione.

10. Il direttore partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e presiede il comitato interdipartimentale, costituito dai direttori dei dipartimenti di cui al comma 1 e dal direttore del dipartimento dei servizi generali e ragioneria. Al comitato sono demandate funzioni esecutive, consultive e di coordinamento.

11. L'accesso all'incarico di direttore dei dipartimenti avviene mediante con-

corso per titoli ed esami, avendo riguardo prioritariamente alla qualificazione e professionalità specifiche dei candidati; a parità di punteggio attribuito in base a detti parametri, prevale il criterio dell'anzianità.

12. Alla vigilanza sulle attività del Centro sperimentale di cinematografia è preposto il Ministero del turismo e dello spettacolo.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di funzionamento del Centro sperimentale di cinematografia, con decreto del Presidente della Repubblica.

14. L'assegnazione annua al Centro sperimentale di cinematografia prevista dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 419, come da ultimo sostituito dall'articolo 25 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è fissata in misura non inferiore a 17 miliardi di lire, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 28.

CAPO III

CREDITO CINEMATOGRAFICO

ART. 13.

(Costituzione e finalità del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti).

1. È costituito un fondo denominato « Fondo per finanziamenti in favore della produzione e distribuzione cinematografica e della produzione audiovisiva », da impiegare secondo le finalità e le modalità stabilite nella presente legge.

2. Il Fondo è istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico (SACC) della Banca nazionale del lavoro. Le giacenze esistenti nel predetto fondo non producono interessi e sono utilizzate esclusivamente ai fini della presente legge.

3. Il Fondo per il credito agevolato sugli investimenti sostituisce il fondo di

intervento istituito con la legge 14 agosto 1971, n. 819, il fondo istituito dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, comemodificato dall'articolo 11 della legge 21 giugno 1975, n. 287, il fondo particolare istituito dall'articolo 28 della stessa legge n. 1213 del 1965, nonché il fondo di sostegno istituito con la legge 23 luglio 1980, n. 378, che vengono posti in liquidazione a cura della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con devoluzione al fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le operazioni in corso al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle eventuali modifiche ed integrazioni dello statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro.

6. Il tasso di interesse applicato dalla sezione autonoma sulle operazioni di mutuo è pari ad un terzo del *primerate*.

7. In alternativa al mutuo sul fondo di investimento può essere concesso un contributo, in conto interessi, su mutui stipulati con istituti di credito, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari ad un terzo del *primerate*. Sulle operazioni di cui al presente articolo gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale.

8. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi sugli interessi sono accertati dalla società di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta.

9. La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla devoluzione dei fondi di cui al comma 3;

b) da una devoluzione annuale pari al 75 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche.

10. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di settore per il cinema del Consiglio nazionale dello spettacolo, stabilisce annualmente con proprio decreto le quote di utilizzazione della dotazione prevista nel comma 9, destinandole:

a) agli interventi a favore della produzione di film destinati al mercato cinematografico, con una riserva per i film riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 7;

b) agli interventi a favore della distribuzione ed esportazione di film, con una riserva per quelli riconosciuti nazionali, ai sensi dell'articolo 7;

c) agli interventi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche nazionali;

d) a interventi a favore dell'Ente autonomo gestione cinema anche attraverso le società controllate per la produzione e diffusione, in Italia ed all'estero, di film di particolare qualità artistica e culturale, con particolare riferimento alla cinematografia specializzata, documentaristica e per ragazzi.

11. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il primo mese di ogni semestre, provvede a versare alla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro l'importo del 50 per cento della devoluzione annua del 75 per cento della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle attività cinematografiche. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, stabilisce annualmente con proprio decreto il riparto generale del Fondo tra le varie finalità ed attività.

12. La sezione autonoma tiene contabilità a gestione separata delle somme versate, imputandovi proporzionalmente le spese generali di funzionamento, tenendo conto della diversa natura e destinazione degli interventi previsti dal presente articolo.

13. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il

Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di gestione del Fondo, nonché di assegnazione dei mutui, secondo criteri e parametri riferiti agli elementi di realizzazione del film.

14. La concessione dei mutui e dei contributi sugli interessi è deliberata, su parere vincolante del comitato tecnico, dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro ed il mutuo è erogato a stati di avanzamento con un acconto del 20 per cento dello stesso. Il mutuo per la produzione e distribuzione può essere concesso anche sulla base di una valutazione delle garanzie che offre il progetto nel suo complesso.

15. Una quota pari al 20 per cento del mutuo sarà erogata a presentazione, da parte della società imprenditrice, di dichiarazioni rilasciate dal personale impegnato nella produzione e attestanti la completa osservanza delle norme contrattuali e la liberatoria dell'ente previdenziale.

ART. 14.

(Interventi a favore della produzione di opere cinematografiche).

1. Il mutuo a tasso agevolato sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti è concesso, per la durata di due anni rinnovabile per un ulteriore biennio per le parti non recuperate, ad imprese nazionali per la produzione di opere filmiche realizzate in Italia con l'impiego di tecnici e maestranze italiani ed utilizzando teatri di posa, di sincronizzazione, doppiaggio e di sviluppo e stampa nazionali.

2. L'importo del mutuo non può superare il quaranta per cento del costo dell'opera riferito all'impiego di registri, autori, attori, tecnici e maestranze italiani, nonché per l'uso dei mezzi tecnici di cui al comma 1.

3. Qualora l'opera filmica sia riconosciuta di nazionalità italiana, ai sensi del-

l'articolo 7, l'importo del mutuo ammissibile può arrivare fino al 70 per cento del costo a copia campione e comunque non meno del 50 per cento dello stesso.

4. In alternativa al mutuo a tasso agevolato il contributo sugli interessi è concesso su un importo di mutuo non superiore al costo di produzione al netto dei compensi al regista, autori e attori principali.

5. Qualora il regista compartecipi al costo di produzione dell'opera con un apporto non inferiore al 50 per cento delle proprie spettanze, le stesse sono computate per intero in aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi.

6. Alle imprese che non usufruiscano del mutuo a tasso agevolato e del contributo sugli interessi può essere concesso un contributo percentuale sui costi di produzione, compresa l'edizione della copia campione, del film riconosciuto nazionale ai sensi dell'articolo 7, comunque riferito a non oltre il cinquanta per cento dei costi produttivi.

7. L'aliquota del contributo di cui al comma 6 è pari a quella prevista nel comma 6 dell'articolo 13; il tasso di riferimento considerato è quello in vigore alla data d'inizio della lavorazione del film.

8. Ai film realizzati con il ricorso alla presente legge e le cui colonne musicali siano state tratte da testi originali o inediti e la cui incisione sia stata realizzata con l'impiego di personale artistico, interpreti ed esecutori italiani, è concesso un contributo di 30.000.000 di lire.

9. Ai fini della presente legge, per impresa produttrice nazionale si intende l'impresa o società con sede legale e domicilio fiscale in Italia, con amministratori italiani e che produca l'opera filmica assumendo la responsabilità economica della sua realizzazione e avendo la titolarità dei diritti di utilizzazione del diritto d'autore.

10. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di settore del Consiglio dello spettacolo, fissa con decreto biennale il limite massimo dei costi di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, e dell'apporto di cui all'articolo 8.

11. Ai fini dell'ammortamento dei mutui a tasso agevolato di cui al presente articolo, concessi per la produzione di film riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 7, i proventi di quota-produttore sono utilizzati per il 45 per cento a copertura del mutuo, per il 48 per cento per il recupero della parte di costo industriale a carico dell'impresa di produzione, per il 7 per cento a favore del regista e degli autori italiani. La percentuale complessiva del 7 per cento spettante al regista e agli autori italiani, fino al recupero delle somme eventualmente anticipate al regista e agli autori ed inserite nel costo del film, è destinato per il 50 per cento a copertura del mutuo e per il 50 per cento all'impresa di produzione. Qualora i proventi conseguiti dal film non consentano, in tutto o in parte, nell'arco di un triennio, l'ammortamento del mutuo concesso, diviene operante la garanzia, di cui all'articolo 15. La percentuale spettante al regista e agli autori non è cedibile e resta pertanto nulla ogni diversa pattuizione.

12. Quando i proventi del film avranno consentito il recupero dell'investimento dell'impresa di produzione nel film, i successivi proventi saranno destinati per il 93 per cento all'ammortamento del mutuo fino alla sua totale estinzione e per il 7 per cento al regista e agli autori italiani. Una volta estinto il mutuo, gli ulteriori proventi saranno per il 70 per cento di spettanza dell'impresa di produzione, per il 23 per cento di spettanza del Fondo di intervento e per il 7 per cento di spettanza degli autori. Devono essere considerati proventi le entrate derivanti dallo sfruttamento commerciale del film in tutti i media, in Italia e all'estero, per l'intera durata dei diritti di utilizzazione, nonché gli eventuali premi e ogni altro contributo.

ART. 15.

(Fondo di garanzia per la produzione, distribuzione ed esportazione del film nazionale).

1. Presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca na-

zionale del lavoro è istituito un fondo denominato « Fondo di garanzia » che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle industrie cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione di opere filmiche nazionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

2. La dotazione del Fondo è costituita dagli accantonamenti che la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta ad operare, a valere sul fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 14, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film nazionali, in misura pari all'85 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. Possono, comunque, essere ammessi al Fondo di garanzia solo i film prioritariamente destinati al mercato cinematografico, e, ove ammessi, gli stessi decadono dai benefici se fra la prima proiezione in pubblica sala accertata dalla SIAE e la prima trasmissione televisiva non intercorra un periodo minimo di 24 mesi. Per le televisioni a pagamento e le videocassette detto termine è di 12 mesi.

4. La garanzia si realizza mediante la fidejussione prestata dal Fondo in favore dei mutui contratti da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film riconosciuti nazionali, pari all'85 per cento del mutuo stesso.

5. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

6. Il ricorso al Fondo comporta la perdita dei diritti sul film a favore del Fondo stesso sino al completo rientro del mutuo. Il Fondo assegna la distribuzione dei film così acquisiti all'Istituto Luce perché provveda, insieme allo sfruttamento commerciale, anche alla diffusione dei film stessi nel circuito culturale. Sul residuo mutuo, coperto dal Fondo di garanzia, non si dà luogo al calcolo degli interessi. Alla fine di ogni biennio le giacenze del Fondo, relative ai film per i quali il mutuo si è estinto, vanno in aumento del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti. Il Fondo e l'Istituto Luce, ciascuno per la parte di pro-

pria competenza, assumono l'onere degli adempimenti previsti dalla presente legge nei confronti della Cineteca nazionale.

7. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa con proprio decreto le modalità di gestione del Fondo di garanzia e stabilisce i principi contabili cui devono attenersi le società per evidenziare i risultati di gestione relativamente ai film realizzati e per i quali si invoca l'intervento del fondo di garanzia: la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni richiede la preventiva certificazione sulla base di un modello *standard* da parte di una società di certificazione iscritta ad apposito albo.

8. L'ammissione al Fondo di garanzia viene deliberata dal Comitato tecnico, sentito il parere della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

ART. 16.

(Norme particolari per l'associazione produttiva di autori, attori e tecnici).

1. Per la realizzazione di progetti di opere filmiche aventi finalità di ricerca culturale ed artistica, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzarsi da parte di imprese cooperative ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi di autori, registi, attori e tecnici qualificati, e che tutti i partecipanti al film siano italiani, il mutuo a tasso agevolato previsto dall'articolo 14 è concesso in misura pari al 100 per cento del costo del film a copia campione, dedotte le partecipazioni, il cui importo massimo ai fini del mutuo è biennalmente fissato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato tecnico.

2. A favore dei progetti e per le finalità, di cui al comma 1, è riservata, nell'ambito del Fondo per il credito agevo-

lato sugli investimenti, di cui all'articolo 13, una quota massima di lire 25 miliardi. La garanzia è concessa, con le modalità ed i termini di cui all'articolo 15, fino al 90 per cento del mutuo concesso.

3. Il comitato tecnico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti progetti, che dovranno essere realizzati, pena la decadenza dell'ammissione alla garanzia, entro l'anno successivo.

4. La distribuzione cinematografica delle opere realizzate è finanziata con un contributo a fondo perduto pari alla metà del costo delle copie e delle spese di lancio per iniziative promozionali, per una cifra massima complessiva di lire 200 milioni.

ART. 17.

(Incentivi alla distribuzione).

1. A carico del Fondo di cui all'articolo 13 sono concessi prestiti a favore delle imprese di distribuzione cinematografica per il concorso al finanziamento delle spese di edizione e di lancio pubblicitario di film nazionali, realizzati ai sensi degli articoli 7 e 8.

2. L'ammontare del prestito non può superare i due terzi delle spese quali risulteranno dai rispettivi contratti di distribuzione, e la durata non può essere superiore a tre anni. Le relative erogazioni possono aver luogo soltanto dopo l'accertata ultimazione delle riprese del film. Dette operazioni di credito possono essere estese a film esteri di particolare valore culturale, che abbiano ricevuto premi in rassegne cinematografiche di rilievo internazionale.

ART. 18.

(Finanziamento per i film a circuitazione diversificata).

1. I film di cui all'articolo 11 usufruiscono di un finanziamento sul fondo previsto dall'articolo 13.

2. Il finanziamento ai film a circolazione diversificata viene concesso in base a un progetto dettagliato e a un preventivo di spesa particolareggiato. Il finanziamento è erogato a stato di avanzamento per i due terzi della somma stabilita e per il rimanente ad allestimento della copia campione, previa verifica dei consuntivi documentati e con detrazione delle eventuali differenze in meno. Non sono ammesse, a qualsiasi titolo, integrazioni del finanziamento concesso sul preventivo.

ART. 19.

(Interventi a favore delle industrie tecniche e per l'esercizio).

1. Sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi o contributi in conto capitale per l'apertura di nuove sale, anche a carattere polivalente, in aree urbane sprovviste o distanti almeno cinque chilometri dalla sala più vicina adeguatamente attrezzata, e per la trasformazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale già operanti e per la riattivazione di vecchi esercizi.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di produzione di supporti audiovisivi e per l'installazione e ristrutturazione di impianti e di servizi pubblici accessori alle sale.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi ammessi a fruire degli interventi di cui al comma 1. Restano ferme le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge 30 aprile 1985, n. 163.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI FISCALI, TARIFFARIE
E DIVERSE

ART. 20.

(Incentivi alla programmazione dei film nazionali e in lingua originale).

1. I film ammessi alla programmazione obbligatoria usufruiscono di un abbuono pari al 75 per cento dell'imposta sugli spettacoli. Di tale abbuono godono anche i film di nazionalità extraeuropea proiettati in lingua originale, anche se provvisti di sottotitoli in italiano.

ART. 21.

(Esenzioni fiscali a favore della produzione cinematografica e audiovisiva).

1. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli utili realizzati dalle imprese operanti in ogni settore dell'economia, incluso quello dell'attività cinematografica e audiovisiva, non concorrono alla formazione del reddito imponibile se vengono investiti, entro il periodo di imposta successivo a quello del loro realizzo, nella produzione dei film o telefilm o nelle industrie tecniche-cinematografiche o nell'apertura, nel miglioramento e nella trasformazione delle sale di pubblico spettacolo. Tale investimento per ciascuna impresa non può superare la cifra di 5 miliardi di lire per ogni anno finanziario.

2. Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati dalle persone giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile, se reinvestite, entro il periodo di imposta successivo a quello del loro realizzo, nel settore dell'esercizio e nella produzione cinematografica e audiovisiva, mediante intervento come capitale di rischio in imprese nazionali ovvero a titolo

di partecipazione fino al massimo del 50 per cento del costo di ciascun film o telefilm o video (e altre arti elettroniche) realizzato da imprese di produzione audiovisiva, ivi comprese quelle definite come « di ricerca tecnologica nel settore audiovisivo ».

3. Gli stessi benefici di cui al comma 2 sono previsti nei confronti dei finanziamenti accordati dalle imprese di cui al comma 1, a istituzioni o associazioni esclusivamente interessate alla conservazione del patrimonio filmico o audiovisivo, alla diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, alla sperimentazione, alla ricerca e allo studio dei problemi nell'ambito della comunicazione.

ART. 22.

(Agevolazioni fiscali in favore delle attività cinematografica e audiovisiva).

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque sia la denominazione giuridica ad essi data, gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di cessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 21.

2. Le norme fiscali di cui al comma 1, si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituite.

3. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e a tutti gli atti dei contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, si applicano le

disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016.

4. Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito di cui ai commi precedenti si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

5. L'agevolazione di cui al comma 4 è estesa alle cambiali di noleggio costituite in pegno dalle società di distribuzione presso la Sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, o altro istituto di credito autorizzato, a fronte dei finanziamenti concessi alla produzione.

ART. 23.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. L'aliquota IVA deve essere applicata nella misura del due per cento in tutte le fasi del processo produttivo industriale sino alla fruizione del film nella sala cinematografica.

ART. 24.

*(Agevolazioni
all'esercizio cinematografico).*

1. Le tariffe dell'energia elettrica, consumata nelle sale cinematografiche pubbliche o private, sono ridotte al 50 per cento. Nella stessa misura del 50 per cento sono diminuite le imposte comunali di affissione per gli spettacoli cinematografici.

2. La durata dei contratti di affitto e di subaffitto non può essere inferiore a nove anni. La norma è applicabile anche ai contratti in corso.

3. È sospesa per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la esecuzione di sentenze che ordinano il rilascio di immobili adibiti a sala cinematografica.

ART. 25.

(Imposta sugli spettacoli cinematografici).

1. Nelle sale cinematografiche che praticano prezzi fino alla metà del prezzo massimo applicato nelle sale delle città capoluogo di provincia, l'esenzione della imposta erariale è applicabile per gli incassi giornalieri purché non superino le 500 mila lire. Per i locali che operano ristrutturazioni degli ambienti e ammodernamenti tecnologici relativi agli impianti e all'attrezzatura delle sale, l'imposta sugli spettacoli cinematografici è ridotta del 100 per cento per un periodo non superiore a tre anni. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i modi di applicazione dell'imposta e i relativi adeguamenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

2. L'attività di proiezioni cinematografiche, qualora sia svolta senza fini di lucro da enti locali, cineteche pubbliche o comunque riconosciute, scuole, università, biblioteche, partiti, sindacati, associazioni culturali, è esonerata dal pagamento della imposta sullo spettacolo.

3. È istituita l'imposta sulla trasmissione televisiva di film a lungometraggio, di qualsiasi nazionalità. Essa è dovuta per la trasmissione di film a mezzo di impianti di diffusione televisiva circolare, via cavo.

4. L'imposta di cui al comma 3 è fissata in ragione di 100 mila lire per ogni minuto di trasmissione, effettuata su un'area di utenza della teleradiodiffusione pari all'intero territorio nazionale, ridotte a lire 60 mila per i film in possesso di nazionalità italiana o di nazionalità di uno dei paesi membri della CEE.

5. Le aliquote dell'imposta di cui ai commi 3 e 4, ridotte al 10 per cento, vanno calcolate proporzionalmente all'area di utenza servita per le televisioni

che non operano su scala nazionale e abbiano una produzione propria.

6. I gestori di impianti di diffusione televisiva devono tenere un registro dei film programmati, debitamente vistato dalla S.I.A.E., con l'indicazione del titolo, della data e dell'orario di programmazione, della ditta produttrice e di quella distributrice, della nazionalità e della durata del film.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi, l'imposta prevista dal presente articolo, il sistema di riscossione della stessa e le sanzioni da comminare per il suo mancato, ritardato o inesatto pagamento.

ART. 26.

(Imposta sugli spettacoli d'arte e d'essai e diritti doganali).

1. Le sale cinematografiche, diverse da quelle di cui agli articoli 30 e 31, se programmano film d'arte e *d'essai* usufruiscono di una riduzione dell'imposta sullo spettacolo pari al 100 per cento a favore dell'esercente.

2. L'importazione di film di qualunque metraggio, classificati d'arte e *d'essai* o destinati alle sale specializzate, è esente dal pagamento dei diritti doganali e da restrizioni valutarie.

ART. 27.

(Incentivi alla diffusione dei film a circuitazione diversificata).

1. Gli esercenti di sale cinematografiche, qualora proiettino i film di cui all'articolo 11, a completamento dei programmi cinematografici e ne indichino i titoli sui materiali informativi e pubblici-

tari esposti al pubblico, godono di un abbuono del 50 per cento dell'imposta dovuta sugli spettacoli, purché la proiezione sia ripetuta in ciascun spettacolo.

2. L'abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data accertata della prima proiezione in pubblico dei film. Le programmazioni devono essere annotate di volta in volta sul borderò a cura degli esercenti. Agli esercenti di sale cinematografiche, che hanno usufruito dell'abbuono, contravvenendo alle norme di cui al presente articolo, è comminata dal Ministero del turismo e dello spettacolo la sanzione della chiusura della sala da sei mesi a tre anni. L'abbuono è cumulabile con quanto previsto dall'articolo 20 sino all'esenzione totale dell'imposta dovuta.

CAPO V

INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DI PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE

ART. 28.

*(Contributi a progetti
di promozione culturale e tecnica,
manifestazioni, ricerca tecnologica).*

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di progetti annuali presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario e che riguardino:

a) la realizzazione di festivals, mostre, rassegne a carattere nazionale ed internazionale di opere filmiche da parte di enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, nonché da enti pubblici; una somma non inferiore a lire 2000 milioni annui è assegnata all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica, ferma restando l'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414;

b) la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste ed opere a carattere storico-critico-informativo riguardanti la cinematografia, effettuata da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici;

c) la ricerca tecnologica applicata all'industria tecnica cinematografica ad opera di imprese pubbliche o private nel quadro di progetti pluriennali di investimento;

d) l'organizzazione e gestione a carattere permanente di cineteche, archivi cinematografici, biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di enti o privati ed associazioni senza scopo di lucro nonché da enti pubblici, anche attraverso società controllate;

e) interventi a favore dell'Ente autonomo gestione cinema, anche attraverso le società controllate per la produzione e diffusione, in Italia ed all'estero, di film di particolare riferimento alla cinematografia specializzata, documentarista e per ragazzi;

f) le organizzazioni nazionali rappresentative del cinema *d'essai* e delle sale cinematografiche specializzate, di cui agli articoli 30 e 31;

g) i progetti di sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi linguaggi nel settore audiovisivo;

h) le associazioni e gli organismi di rilievo nazionale, che favoriscono l'impiego del mezzo cinematografico al di fuori dell'ambito professionale;

i) i consorzi organizzati dal piccolo e medio esercizio allo scopo di assicurare alla produzione cinematografica la più diffusa circolazione, anche mediante la concessione di contributi per il lancio e la pubblicazione dei film;

l) le attività e le iniziative di cultura promosse dalle università e dalle scuole italiane al fine di approfondire gli studi cinematografici e di facilitare la co-

noscenza dei più significativi film della storia del cinema tra le giovani generazioni.

2. Eventuali progetti presentati oltre il termine indicato al comma 1 potranno essere esaminati solo ad attività svolta e documentata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. I contributi sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di settore del Consiglio nazionale dello spettacolo.

4. La realizzazione di iniziative per la promozione del cinema italiano all'estero può essere svolta a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi con l'Ente autonomo gestione cinema e società controllate nonché da enti o associazioni private non aventi scopo di lucro sulla base di programmi triennali.

ART. 29.

(Circoli cinematografici di cultura).

1. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere obbligatorio del comitato di settore per il cinema del Consiglio nazionale dello spettacolo, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscono, all'atto del riconoscimento, circoli cinematografici di cultura e organismi specializzati funzionanti da almeno tre anni e distribuiti complessivamente in non meno di cinque regioni.

2. Le regioni riconoscono le strutture regionali costituite dai circoli, aderenti a una delle associazioni riconosciute, per il coordinamento e la promozione della propria attività culturale nell'ambito del territorio regionale.

3. Lo statuto delle associazioni deve prevedere la convocazione di una assemblea, almeno triennale, di tutti i circoli aderenti per l'esame delle attività triennali e l'elezione degli organi statutari.

4. Ai fini del riconoscimento delle rispettive associazioni, i circoli di cultura cinematografica devono:

a) non avere fine di lucro;

b) svolgere un'attività di cultura cinematografica e, più in generale, audiovisiva, a prescindere dal supporto e dalla strumentazione utilizzati, con la promozione e la organizzazione di proiezioni, dibattiti, conferenze, *stages* e corsi di formazione, seminari di ricerca e di studio, iniziative e manifestazioni similari non aventi fini di lucro, realizzati anche singolarmente e indipendentemente dalla proiezione del film o dalla presentazione di programmi registrati elettronicamente;

c) riservare le proiezioni a soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana autori ed editori;

d) prevedere la convocazione almeno triennale di un'assemblea di soci per l'esame delle attività svolte e per l'elezione degli organi statutari.

5. I requisiti, di cui al comma 4 devono risultare dall'atto costitutivo del circolo che, esente da imposte, tasse e da diritti di registrazione, può essere redatto anche dal segretario comunale del comune in cui l'atto stesso è formato.

6. Le quote associative versate dai soci dei circoli cinematografici di cultura e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti sono esenti da ogni gravame fiscale.

7. I benefici di cui al presente articolo sono riservati anche a sezioni specializzate dei circoli ovvero a circoli specializzati. Ad ogni effetto, il riconoscimento di tali circoli e sezioni è demandato alle associazioni cui i circoli aderiscono.

8. Alle associazioni dei circoli cinematografici di cultura, riconosciuti ai sensi del comma 1, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dagli stanziamenti, di cui all'articolo 28 per l'organizzazione di servizi e progetti comuni, nonché per le iniziative promosse direttamente da ciascuna associazione. Detto contributo deve essere determinato in relazione ai programmi culturali di sviluppo e di promozione presentati da ciascuna

associazione e tenuto contro dell'attività precedentemente svolta e in rapporto al numero dei circoli aderenti. Alle strutture regionali, il contributo annuo viene concesso dalla regione in cui esse operano, e sarà tratto da un fondo appositamente costituito su scala regionale.

9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni nazionali riconosciute devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli cinematografici di cultura ad esse aderenti, accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di previsione per l'anno seguente.

10. Le associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura possono importare direttamente film destinati alla diffusione nei circoli, o a organismi o a sezioni ad essi aderenti, o alla loro presentazione in occasione di rassegne e iniziative culturali di carattere nazionale, promosse dalle organizzazioni nazionali medesime. Inoltre, le associazioni possono assumere la gestione di sale cinematografiche e video a fini sociali. Altresì le associazioni hanno titolo per promuovere e attuare iniziative tese a favorire la diffusione del cinema e della cultura audiovisiva italiana all'estero.

11. Sono esenti da dazi doganali e da ogni altra imposta le copie dei film stranieri acquisiti, anche temporaneamente, alle associazioni dei circoli cinematografici di cultura per la diffusione nei circoli associati.

12. Le sovvenzioni e i contributi previsti in questo articolo hanno carattere forfettario, giusto quanto disposto dall'articolo 1, diciassettesimo comma della legge 10 maggio 1983, n. 182. Le sovvenzioni e i contributi altresì vengono concessi a ciascuna associazione di circoli cinematografici di cultura in forma complessiva con riferimento ai programmi e alle attività di promozione culturale. Contestualmente alla domanda di contributi e sovvenzioni, le associazioni nazionali dei cir-

coli cinematografici di cultura possono richiedere e ottenere un'anticipazione, da calcolarsi nella misura del 95 per cento del contributo totale dell'ultimo esercizio controllato. Tale richiesta può essere effettuata da associazioni che abbiano svolto attività regolare per almeno cinque anni.

13. Per le associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura e per i circoli aderenti l'aliquota IVA deve essere applicata nella misura del 2 per cento, sia che trattasi di noleggio film o di altro materiale audiovisivo, sia nel caso di acquisizione di beni, di attrezzature, di materiali di consumo, sia nell'eventualità di prestazione di servizi.

14. Sono esenti dal prelievo dei piccoli diritti musicali tutti i contributi eventualmente erogati da parte degli enti statali, regionali e locali alle associazioni nazionali e ai circoli aderenti.

ART. 30.

(Sale cinematografiche d'arte e d'essai).

1. Si definiscono sale cinematografiche d'arte e d'essai, i locali in cui si effettuano, a scopo culturale, proiezioni di film accompagnate da iniziative integrative, quali dibattiti, conferenze, pubblicazioni di schede critico-informative.

2. Le sale cinematografiche d'arte e d'essai non possono praticare prezzi superiori al 60 per cento del prezzo più alto praticato nel capoluogo di provincia.

3. Al riconoscimento della qualifica di sala cinematografica d'arte e d'essai provvede il comitato tecnico per la cinematografia, di cui all'articolo 6.

4. Le sale cinematografiche d'arte e d'essai usufruiscono della totale esenzione da ogni tributo allo Stato.

5. Per ciascun biglietto venduto, fino ad un massimo di mille settimanali, è dovuto ai gestori delle sale d'arte e d'essai, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 13, un contributo pari al 5 per cento del prezzo medio netto praticato nella sala cinematografica nell'anno precedente.

ART. 31.

(Sale cinematografiche specializzate).

1. Le sale cinematografiche specializzate, che programmino film a carattere narrativo di corto o medio metraggio, oppure film d'archivio o pellicole in lingua originale o a carattere scientifico o documentario, sono esonerate dall'IVA e dagli oneri fiscali relativi alla vendita di biglietti e godono, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 13, degli stessi benefici previsti per le sale cinematografiche d'arte e d'essai dall'articolo 30.

2. Le stesse esenzioni e le stesse provvidenze valgono per le sale specializzate che integrino o realizzino i loro programmi con materiali audiovisivi prodotti e diffusi su supporto magnetico, anche se siano già stati trasmessi da emittenti televisive.

3. Al riconoscimento della qualifica di locali di cui al presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo 30.

4. I comuni esercitano il controllo e la vigilanza sulla permanenza dei requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di sale specializzate e, qualora accertino il venir meno anche di uno solo di essi, dispongono la revoca del riconoscimento.

ART. 32.

(Contributi per la stampa di copie di film).

1. Al fine di agevolare l'uscita in contemporanea dei nuovi film e favorirne la loro diffusione sull'intero territorio nazionale vengono erogati contributi per la stampa delle copie destinate esclusivamente alle sale ubicate nei comuni con meno di trenta mila abitanti, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 13.

2. Il contributo, pari al 70 per cento del costo della copia, viene concesso sulla base della presentazione, da parte della società distributrice, dell'elenco delle sale di cui al comma 1 impegnate nella pro-

grammazione del film stesso o sulla base di accordi con strutture consortili tra esercenti titolari o gestori delle stesse sale, purché l'uscita in detti locali avvenga entro quindici giorni dalla prima presentazione del film in pubblico.

3. Il numero delle copie ammesse a beneficiare del contributo non può essere, per ciascun film, superiore a 25 e per ogni copia ammessa ad usufruire del contributo devono essere indicate su scala regionale almeno tre sale ove la proiezione del film sia avvenuta.

ART. 33.

(Proiezioni private).

1. Le proiezioni promosse da associazioni, circoli di cultura cinematografica od altri organismi, non aventi fini di lucro, e riservate ai propri iscritti, sono considerate ad ogni effetto come riunioni private.

CAPO VI

TUTELA E INCREMENTO DEL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

ART. 34.

(Patrimonio culturale cinematografico).

1. Per ciascun film, di qualunque metraggio, genere, formato, in possesso della nazionalità italiana o che comunque acceda alle provvidenze previste dalla presente legge, deve essere depositata presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova e conforme alla copia campione, unitamente a una copia della sceneggiatura; deve inoltre essere sottoscritta dal produttore una dichiarazione con la quale si autorizza permanentemente ed irrevocabilmente la Cineteca stessa ad accedere al negativo del film, trascorsi cinque anni dalla prima proiezione pubblica, per trarne a propria cura e per soli fini di

conservazione e studio, ulteriori copie o matrici idonee. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta la decadenza di ogni provvidenza in favore della produzione e della distribuzione del film.

2. Le imprese di produzione, le quali accedano al beneficio della garanzia di cui all'articolo 15, sono tenute, pena la decadenza dal beneficio, a consegnare alla Cineteca nazionale, in aggiunta alla copia di cui al comma 1, una matrice positiva o negativa idonea.

3. Le imprese produttrici dei film, ai quali venga attribuito il premio di cui all'articolo 40, dovranno consegnare alla Cineteca nazionale, in aggiunta alla copia di cui al comma 1, una matrice positiva o negativa idonea. Il mancato adempimento del suddetto obbligo comporta la decadenza dall'attribuzione del premio.

4. Le copie e le matrici di cui ai commi precedenti entrano a far parte del patrimonio della Cineteca nazionale, il quale è di pubblico interesse.

5. Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, le imprese produttrici di film di qualunque genere, metraggio, formato, le quali addivengano al deposito fiduciario permanente dei negativi o di altre matrici idonee dei propri film presso la Cineteca nazionale, hanno diritto a detrarre dal reddito imponibile una somma pari al costo vivo di stampa del materiale depositato.

6. Trascorsi cinque anni dalla prima proiezione pubblica di un film, la copia di questa, in possesso della Cineteca nazionale, può essere utilizzata per pubbliche proiezioni gratuite e a fini culturali, organizzate dalla Cineteca stessa ovvero da organizzazioni e istituti pubblici e privati che svolgano attività culturali senza fini di lucro.

7. Le imprese cinematografiche di distribuzione sono tenute a rilasciare alla Cineteca nazionale, previa richiesta ad opera di quest'ultima e con rimborso delle spese per la stampa, una copia dei film stranieri, di qualunque metraggio, destinati alla programmazione nelle sale cinematografiche pubbliche. I film italiani e stranieri conservati presso la Cineteca

nazionale possono essere diffusi esclusivamente a scopo culturale.

8. La Cineteca nazionale può importare direttamente i film destinati alla conservazione ed alla diffusione culturale, nonché i loro negativi, ed è esente dal pagamento di dazi doganali, anche nell'eventualità di acquisizioni temporanee.

9. La Cineteca nazionale è autorizzata a riprodurre su nastri magnetici, a scopo di conservazione, studio e documentazione, trasmissioni televisive che abbiano significativa rilevanza nella storia della cultura, delle arti, delle scienze, del costume, della vita sociale e politica.

ART. 35.

(Registrazioni di spettacoli teatrali).

1. Le compagnie teatrali italiane che usufruiscono di sovvenzioni statali o regionali o comunali sono tenute a consentire, a scopo esclusivamente culturale e d'archivio la registrazione su nastro magnetico o su pellicola degli spettacoli messi in scena. L'opera di registrazione è demandata al dipartimento di produzione del Centro sperimentale di cinematografia.

2. Il materiale registrato, raccolto e custodito presso la Cineteca nazionale, è visionabile esclusivamente per comprovati motivi di studio.

ART. 36.

(Finanziamento alla Cineteca nazionale).

1. Alla Cineteca nazionale, facente parte del Centro sperimentale di cinematografia, è devoluto un finanziamento annuo specifico non inferiore a tre miliardi di lire, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 28, da destinare esclusivamente all'arricchimento, al restauro, alla duplicazione, alla conservazione e diffusione del patrimonio filmico e audiovisivo, ad attività di studio e di ricerca, anche in collaborazione con organismi,

enti e associazioni italiani e stranieri, al potenziamento delle strutture e degli strumenti tecnici necessari.

2. Alla Cineteca nazionale è devoluto un finanziamento annuo non inferiore a un miliardo di lire per svolgere le funzioni assegnate nel comma 9 dell'articolo 34.

CAPO VII

TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 37.

(Pubblico registro per la cinematografia).

1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) nel quale sono iscritte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite in Italia.

2. Le iscrizioni e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatori ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge a pena di decadenza degli stessi, nonché per l'opponibilità ai terzi di contratti e convenzioni stipulati per la costituzione e cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscono privilegi e garanzie, atti cautelativi, decisioni arbitrali, comunque connessi con costituzione, modificazione, trasferimento o estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplini:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le necessarie disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico.

4. Le tariffe relative alla iscrizione delle opere, della trascrizione e delle certificazioni sono fissate con decreto del Ministro delle finanze e sono annualmente aggiornate secondo l'indice generale ISTAT.

5. La SIAE comunica bimestralmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione, la distribuzione, l'importazione ed esportazione di opere filmiche.

ART. 38.

(Tutela del diritto d'autore).

1. L'accesso alla garanzia di cui all'articolo 15 da parte di imprese produttrici o distributrici è subordinata alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera, così come individuati dalla vigente legislazione in materia, di una quota dei proventi di propria spettanza, per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

CAPO VIII

PROMOZIONE ALL'ESTERO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ART. 39.

(Interventi

*a favore di programmi promozionali
e di diffusione all'estero di film nazionali).*

1. Nel Fondo per il credito agevolato sugli investimenti è riservata una quota non inferiore al 10 per cento dell'importo destinato alla distribuzione per la concessione di mutui biennali a tasso agevolato, di cui all'articolo 13, comma 6, a favore di società a partecipazione statale

e consorzi di imprese di esportazione di prodotti filmici, per stampa, sottotitolaggio o doppiaggio, pubblicità ed attività promozionali collegate con la commercializzazione all'estero di opere filmiche riconosciute nazionali. Il mutuo può essere concesso fino all'80 per cento dei costi ed il suo ammortamento beneficia della garanzia di cui all'articolo 15 fino al 20 per cento dell'ammontare del mutuo stesso.

2. Limitatamente ai casi di insolvenza giuridicamente dichiarati o di casi di forza maggiore accertati tramite le autorità consolari italiane all'estero, il buon fine dei contratti di vendita all'estero di film nazionali può essere assistito fino al 50 per cento del loro ammontare dalla garanzia di cui all'articolo 15.

CAPO IX

PREMI DI QUALITÀ

ART. 40.

(Assegnazione dei premi).

1. Entro la fine di ogni esercizio finanziario, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di settore del Consiglio nazionale dello spettacolo, nomina una giuria composta da cinque esperti designati due dal sindacato critici cinematografici, due dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica e uno dal sindacato dei giornalisti cinematografici, per l'assegnazione di 10 premi nazionali di lire 300.000.000 a favore di film italiani aventi particolari valori artistici e culturali. La giuria dura in carica tre anni ed è presieduta da uno dei suoi componenti, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo: i membri che la costituiscono non sono rieleggibili se non a distanza di un decennio.

CAPO X

COORDINAMENTO
TRA CINEMA E TELEVISIONE

ART. 41.

(Obblighi delle emittenti televisive).

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo deve riservare, a partire dal terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non meno del 60 per cento della programmazione a prodotti audiovisivi di lungo-medio e cortometraggio nazionali o realizzati nei Paesi della CEE, quali film, telefilm e opere d'arte elettronica.

2. Le emittenti televisive private nazionali devono riservare, a partire dal terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non meno del 51 per cento della programmazione a prodotti audiovisivi di lungo-medio e cortometraggio nazionali o realizzati nei Paesi della CEE, quali film, telefilm e opere d'arte elettronica.

3. Le emittenti televisive private locali devono riservare, a partire dal terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non meno del 40 per cento della programmazione a prodotti audiovisivi di lungo-medio e cortometraggio nazionali o realizzati nei Paesi della CEE, quali film, telefilm e opere d'arte elettronica.

4. Le percentuali di cui al presente articolo debbono essere rispettate in rapporto alla programmazione trimestrale e all'interno delle fasce orarie 2-20; 20-22.30; 22.30-0.30.

ART. 42.

*(Trasposizione
su videocassetta di opere filmiche).*

1. I film italiani e stranieri possono essere trasposti su videocassetta e messi in commercio non prima di 12 mesi dalla

prima proiezione in pubblico in Italia, accertata dalla SIAE.

ART. 43.

(Trasmissione televisiva di telefilm e di programmi culturali, divulgativi, informativi e per ragazzi).

1. Il tempo complessivo dedicato alla presentazione di telefilm o di programmi a carattere culturale, divulgativo, informativo e per ragazzi deve essere riservato dalla emittenza pubblica e privata, inclusa quella a pagamento, in misura non inferiore al 50 per cento a prodotti provenienti da Paesi membri della CEE. Di tale quota, il 60 per cento è riservato a prodotti di nazionalità italiana. La percentuale stabilita deve essere raggiunta gradualmente entro un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ferma restando la percentuale riservata ai film prodotti di nazionalità italiana, per le emittenti locali la percentuale riservata ai prodotti provenienti dai Paesi della CEE è del 40 per cento mentre per il servizio pubblico radiotelevisivo è del 60 per cento.

2. Le percentuali dei programmi sopra indicati devono essere calcolate nell'ambito di programmazioni trimestrali e all'interno delle fasce orarie specificate nel comma 4 dell'articolo 41.

ART. 44.

(Finanziamenti delle emittenti televisive alla produzione di film nazionali).

1. Le emittenti televisive sono tenute, ogni anno, a finanziare la produzione di film nazionali destinati al prioritario sfruttamento nelle sale cinematografiche, in una misura pari al 30 per cento degli investimenti destinati, nell'anno precedente, all'acquisto di film e telefilm.

ART. 45.

(Divieti).

1. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di avere cointeressenze in società di distribuzione cinematografica, circuiti di sale cinematografiche, case di produzione cinematografica o possederne la proprietà in assoluto.

ART. 46.

(Sanzioni).

1. In caso di violazione degli obblighi previsti nei precedenti articoli si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di lire venti milioni ed un massimo di lire un miliardo. Le somme così rimosse saranno devolute al Fondo unico per lo spettacolo.

2. A carico dell'emittente che sia già incorsa tre volte nella sanzione di cui al comma 1, si dispone la sospensione delle trasmissioni fino a dieci giorni e, in caso di ulteriore violazione, il divieto di proseguirle a tempo indeterminato, previa, se del caso, revoca della concessione o dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

3. In caso di violazione della norma di cui all'articolo 42, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo, si procede al sequestro delle videocassette poste in circolazione prima del termine.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo è tenuto ad emanare, con decreto, il regolamento in merito al controllo delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni.

ART. 47.

(Fondo speciale per finanziamenti a favore della produzione di telefilm nazionali).

1. È istituito presso la sezione del credito cinematografico della Banca na-

zionale del lavoro un Fondo speciale per finanziamenti a favore della produzione di telefilm nazionali. L'ammontare di tale Fondo e' di lire 50 miliardi all'anno. I telefilm ai quali sia stata riconosciuta la nazionalità italiana in base alle norme vigenti per la produzione cinematografica, possono usufruire di un finanziamento agevolato, con interesse non superiore a un terzo del tasso ufficiale di sconto. Detto finanziamento sarà pari al 30 per cento del preventivo del costo industriale per ogni ora di durata effettiva e comunque non superiore a cinquecento milioni per ogni ora. La misura dell'intervento finanziario può essere aumentata in rapporto alla lievitazione dei costi medi del prodotto cinematografico.

2. Il 70 per cento del Fondo è destinato a prodotti rispondenti a livelli di alta qualità professionale e industriale. Il 30 per cento è riservato a prodotti aventi caratteri di ricerca e di innovazione, anche se indirizzati nel campo documentaristico, dell'animazione e della videografica, siano essi realizzati su supporto cinematografico o elettronico. I prodotti finanziati dal Fondo di cui al presente articolo in sede di emissione non possono subire interruzioni pubblicitarie. I finanziamenti, il cui esatto ammontare viene definito in sede di verifica del preventivo, devono essere erogati per stati di avanzamento, secondo modalità previste da apposito regolamento emanato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. La restituzione della somma erogata avviene entro un periodo massimo di due anni dalla concessione del finanziamento.

L'eventuale mancato recupero del finanziamento concesso fa acquisire al Fondo la proprietà del prodotto sino alla concorrenza del credito. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere concessi esclusivamente a imprese nazionali di produzione non aventi alcun tipo di collegamento societario con le emittenti televisive a diffusione nazionale. Ogni impresa, comunque, non può essere

finanziata per più di 12 ore annuali di prodotto.

4. L'accertamento dei requisiti previsti per il diritto a concorrere ai finanziamenti di cui al presente articolo è effettuato da un comitato istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, composto da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un funzionario della direzione generale dello spettacolo;

c) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo;

d) un esperto designato dall'associazione dei produttori cinetelvisivi;

e) due esperti rispettivamente designati dalle associazioni degli autori cinematografici e della critica cinematografica;

f) due esperti di comunicazione audiovisiva, indicati su terne proposte dalla concessionaria pubblica radiotelevisiva e una dall'associazione delle emittenti televisive private.

5. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica tre anni. I membri di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 4, non sono rieleggibili nei due successivi trienni. Il comitato è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, dal direttore generale dello spettacolo. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le delibere debbono essere prese a maggioranza dei componenti; in caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

CAPO XI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 48.

(Obblighi degli esercenti di sale cinematografiche e degli organizzatori di spettacoli cinematografici).

1. L'esercente di sale cinematografiche e gli organizzatori di spettacoli cinematografici devono produrre una dichiarazione liberatoria della società di distribuzione relativa all'avvenuto pagamento dei proventi di noleggio per poter accedere alla riscossione degli abbuoni loro riconosciuti.

ART. 49.

(Norme di attuazione).

1. I film aventi i requisiti di cui all'articolo 7, la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, godono anche dopo l'entrata in vigore della presente legge dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla citata legge n. 1213 del 1965.

3. I comitati e le commissioni previste dal titolo X, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, rimangono in carica anche dopo l'entrata in vigore della presente legge fino al compimento dei rispettivi adempimenti.

4. I Fondi speciali istituiti presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro sono messi in liquidazione fatte salve le operazioni in corso. I relativi stanziamenti

menti confluiscono nel Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

5. Con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione della legge stessa. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, terrà conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministro del commercio con l'estero. I decreti ministeriali ed interministeriali aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del turismo e dello spettacolo può, con propri decreti, modificare i criteri e le modalità fissate nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i principi della presente legge.

7. Il Ministro del turismo e dello spettacolo comunica il contenuto delle modifiche suddette, e le esigenze che le hanno determinate, al Parlamento nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

8. Ai fini degli interventi finanziari di cui agli articoli 8 e 11 della presente legge le imprese dei Paesi della Comunità economica europea che abbiano sede in Italia ed i cittadini comunitari sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dalla presente legge si applicano gli articoli 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le imprese di produzione cinematografiche destinatarie di mutui a tasso agevolato di cui alla presente legge sono tenute, pena la decadenza del mutuo stesso, a consegnare alla Cineteca nazio-

nale, in deposito perpetuo gratuito, una copia nuova del film per il quale il mutuo è stato concesso, conforme alla copia campione. Qualora il mutuo sia assistito dalla garanzia di cui all'articolo 15, l'impresa produttrice è tenuta a consegnare anche un controtipo del negativo.

10. L'erogazione del premio di cui all'articolo 40 è condizionata alla realizzazione da parte dell'impresa produttrice di una duplicazione del negativo originale su apposito materiale di preservazione, secondo le caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato tecnico consultivo, da consegnare in deposito perpetuo gratuito alla cineteca nazionale. Il costo di tale duplicazione è a carico dell'intero importo del premio di qualità.

L'impresa produttrice è esonerata dalla consegna del controtipo di cui al comma 9.

11. Restano in vigore le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché gli abbuoni di imposta di cui al primo comma dell'articolo 6 della stessa legge, così come modificato dalla legge 17 febbraio 1982, n. 43 al secondo comma dello stesso articolo 6, nonché al terzo comma dell'articolo 9 per i film che ottengano il premio di qualità.